

AGENZIA DI
SAN DONA' DI PIAVE - 000546

PARTIZIONE
000546000112

POLIZZA
Q_RCG

NUMERO POLIZZA
00054632300090

RATEAZIONE
Semestrale 0%

INDICIZZAZIONE
NO

Gentile Cliente
Costruzioni Rusalen Srl
VIA EMILIO SEGRE 18/20
31040 MEDUNA DI LIVENZA TV

CONTRAENTE
Costruzioni Rusalen Srl

CODICE FISCALE/PARTITA IVA
03249160262

PREMIO RELATIVO ALLA PRESENTE QUIETANZA

PERIODO AL QUALE SI RIFERISCE L'ASSICURAZIONE

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EURO
5.831,85	1.297,59	7.129,44

DALLE ORE 24 DEL	ALLE ORE 24 DEL
20/04/2023	27/08/2023

PAGATO IL
20/04/2023

ALLE ORE
24:00

IL PAGAMENTO E' DOVUTO ENTRO IL
20/04/2023

La copertura assicurativa è garantita sino a tale data.
Se successivo, riprenderà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento

Ident. Incasso: 14660000003523154
Ident. Operatore: 694241919
Mezzo di Pagamento: Bonifico su CC di Agenzia

CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.

LA SEGUENTE QUIETANZA E' STATA STAMPATA IL 20/04/2023, ALLE ORE 17:26 IN N° 2 COPIE
IL CONTRAENTE PUÒ CHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALL'AREA RISERVATA, SECONDO LE MODALITÀ PUBBLICATE NELLA HOME PAGE DEL SITO INTERNET DELLA COMPAGNIA (WWW.CATTOLICA.IT).

AREA RISERVATA

ACCEDI ALLA TUA AREA RISERVATA ANCHE IN MOBILITÀ DAL SITO www.cattolica.it

PER CONSULTARE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE TUE POLIZZE E SCOPRIRE TANTE ALTRE FUNZIONALITÀ

Id. Titolo: 14660000003522658
Ident. Par: 00054601.31217000112



Polizza n° 00054632300090

Sostituisce la polizza n° 00041932300219
Agenzia di SAN DONA' DI PIAVE

Codice agenzia 000546 - Partizione f12

Codice fiscale: 03249160262

Contraente Costruzioni Rusaten Srl
Indirizzo: Via Emilio Segre, 18/20 - 31040 - Meduna Di Livenza (TV)

Durata 1 anno e 307 giorni Inizio: 20/04/2023 Scadenza: 27/02/2025 Tacito rinnovo: SI

Prima rata Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 27/08/2023

Rate successive Scadenza: 27/08 - 27/02 di ciascun anno

Rateazione Semestrale 0%

Regolazione premio SI

Allegati N° 2 allegati

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Responsabilità civile	50.531,24	--	50.531,24	22,25	11.243,22	61.774,46
Premio annuo euro	50.531,24	--	50.531,24		11.243,22	61.774,46
Responsabilità civile (**)	5.831,85	--	5.831,85	22,25	1.297,59	7.129,44
Premio alla firma euro (*)	5.831,85	--			1.297,59	7.129,44
* al netto del rimborso sulla polizza sostituita di euro 11.994,45						
** al netto del rimborso sulla polizza sostituita						
Rate successive euro	25.265,62	--	25.265,62		5.621,61	30.887,23



Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) MOD. POL RC 6 - ED. 06/2022 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. IVASS N.40/2018 e s.m.i. - l'informativa sul distributore (Allegato 3) e l'informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4), e di aver preso visione dell'elenco delle regole di comportamento del distributore (Allegato 4 ter) affisse nei locali dell'intermediario o di aver ricevuto evidenza di pubblicazione sul sito internet dell'intermediario
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 11/2022, già consegnate al cliente stesso insieme agli altri documenti costituenti il set informativo e che il medesimo dichiara di aver consultato e conosciuto nella loro interezza
- scheda tecnica n° 1
- l'allegato: 1 Ulteriori precisazioni/Testo libero
- allegato integrativo n. 5326/2023


che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni e di non averne ricevuti altri ad integrazione.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in SAN DONÀ DI PIAVE il 20/04/2023.

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare. Il contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
LA DIREZIONE

CONTRAENTE



AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni del seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori; art. 8 - Recesso in caso di sinistro; art. 9 - Proroga dell'assicurazione; art. 11 - Foro competente; art. 16 - Inizio e termine della garanzia (per polizza RC prodotti); art. 17 - Scoperto obbligatorio; art. 23 - Regolazione del premio.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CONTRAENTE



Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, il set informativo contenente: le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 11/2022; modulo di proposta, ove previsto.

Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

CONTRAENTE



SCHEMA TECNICA N. 1**Polizza RCT/RCO Imprese Edili**

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00054632300090

Codice rischio: 51012

Gruppo rischio: settore 5 Imprese edili

Descrizione rischio: Costruzioni di fabbricati civili ed industriali, comprese demolizioni, ristrutturazioni e sopraelevazioni di manufatti e di stabili occupati e non, rifiniture restauri e manutenzione in genere, preparazione e disarmo dei cantieri, opere di urbanizzazione ed opere stradali in genere; si intendono comprese tutte le attività complementari e collaterali alla principale, nulla escluso o accettato. E quelle diverse dalla principale se svolte in via occasionale.

Assicurato: Costruzioni Rusalen Srl **Codice fiscale:**

Cessione di lavoro in subappalto: sino al 40,00 %

Ubicazione del rischio: Indirizzo: Via Emilio Segre 18/20, 31040 Meduna Di Livenza (TV)

RC GENERALE

Massimali assicurati	In euro	RCT	RCO
Per ogni sinistro		5.000.000,00	5.000.000,00
Con il limite per ogni persona deceduta o ferita		5.000.000,00	5.000.000,00
Per danni a cose		5.000.000,00	
Massimale in caso di sinistro unico RCT/RCO		5.000.000,00	

Garanzie assicurate	Parametro	valore	Tasso in input per mille / Premio in euro	Premio annuo netto in euro
Rct	Fatturato	18.375.000,00	2,75	50.531,25
Rco				compresa

Regolazione del premio: vedi art. 23; Premio annuo netto minimo acquisito: euro 37.898,43

Regolazione premio per valore dei parametri a consuntivo che comportino un premio netto superiore ad euro 50.531,24

Garanzie aggiuntive

- RCG027 Buona fede
- RCG031 Rc committenza auto
- RCG041 Infortuni subiti da dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione inail
- RCG054 Termini di pagamento delle rate successive alla prima
- RCG060 Aggregato più settori
- RCG083 Cessione lavori in subappalto - Resp.dell'assicurato e dei subappaltatori
- RCG102 Danni a condutture e impianti sotterranei
- RCG104 Danni a cose in consegna e custodia



- RCG105 Danni a cose sollevate, caricate, scaricate
- RCG106 Danni a cose trovatisi nell'ambito esecuzione lavori
- RCG107 Danni a mezzi sotto carico e scarico
- RCG108 Danni ai veicoli
- RCG113 Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori
- RCG114 Danni causati da prestatori lavoro interinale (l.196/97)
- RCG117 Danni da cedimento e franamento del terreno
- RCG119 Danni da furto
- RCG123 Danni da inquinamento accidentale
- RCG128 Danni da vibrazione del terreno
- RCG129 Danni derivanti da interruzioni sospensioni di attività
- RCG169 Infortuni subiti da prestatori lavoro Interinale (l.196/97)
- RCG170 Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti
- RCG175 Lavori edili e stradali
- RCG176 Lavori effettuati in fabbricati occupati
- RCG177 Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento
- RCG179 Lavoro presso terzi
- RCG183 Malattie professionali
- RCG185 Mezzi sgombraneve - Di sollevamento e trasporto cose - Scale aeree
- RCG202 Proprietà conduzione fabbricati ove si svolge l'attività
- RCG208 Qualifica di terzi ad altre imprese, fornitori, clienti, consulenti
- RCG211 R.c. Del committente al sensi del D.lgs 494/96
- RCG213 R.c. postuma da posa in opera impianti
- RCG220 Rescindibilità annuale
- RCG224 Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (legge 24/06/1997 N. 196), lavoratori atipici e parasubordinati (legge 08/08/1995 N.335) e D. Lgs.276/03
- RCG225 Ricorso terzi da incendio
- RCG227 Rinuncia alla rivalsa (generica)
- RCG229 Rischi complementari
- RCG235 Scavi e reinterri
- RCG269 Estensione rco per il territorio della repubblica di san marino

Premio annuo totale netto euro 50.531,24

TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

RC GENERALE

	Precisazione	Scoperto	Con il minimo di euro	Con il massimo di euro	Franchigia in euro	Limiti di Indennizzo per sin/anno in euro
RCG031 Rc committenza auto		--	--	--	250,00	--
RCG102 Danni a condutture e impianti sotterranei		--	--	--	500,00	100.000,00



RCG104 Danni a cose in consegna e custodia	10,00	1.500,00	--	--	50.000,00
RCG105 Danni a cose sollevate, caricate, scaricate	20,00	1.000,00	--	--	50.000,00
RCG106 Danni a cose trovatisi nell'ambito esecuzione lavori	10,00	1.000,00	--	--	500.000,00
RCG107 Danni a mezzi sotto carico e scarico	--	--	--	150,00	--
RCG108 Danni ai veicoli	--	--	--	150,00	--
RCG113 Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori	10,00	500,00	--	--	30.000,00
RCG117 Danni da cedimento e franamento del terreno	10,00	1.500,00	--	250,00	200.000,00
RCG119 Danni da furto	10,00	250,00	--	--	100.000,00
RCG123 Danni da inquinamento accidentale	10,00	1.500,00	--	--	500.000,00
RCG128 Danni da vibrazione del terreno	10,00	1.500,00	--	--	50.000,00
RCG129 Danni derivanti da interruzioni sospensioni di attività	10,00	1.500,00	--	--	500.000,00
RCG176 Lavori effettuati in fabbricati occupati	--	--	--	250,00	500.000,00
RCG177 Lavori esclusivi di demolizione e disfaccimento	20,00	250,00	--	--	--
RCG179 Lavoro presso terzi	--	--	--	250,00	500.000,00
RCG183 Malattie professionali	--	--	--	--	500.000,00
RCG202 Proprietà conduzione fabbricati ove si svolge l'attività	--	--	--	250,00	--
RCG213 R.c. postuma da posa in opera impianti	10,00	1.000,00	--	--	150.000,00
RCG225 Ricorso terzi da incendio	10,00	500,00	--	--	500.000,00
RCG235 Scavi e reinterri	10,00	1.000,00	--	--	25.000,00
RCG269 Estensione rco per il territorio della repubblica di san marino	--	--	--	2.500,00	--



ALLEGATO N° 1

Ulteriori Precisazioni

Polizza n° 00054632300090

Agenzia di SAN DONA' DI PIAVE

Partizione 112

Contraente Costruzioni Rusalen Srl

A) sono esclusi i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da:

1. atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;

2. qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;

sono altresì esclusi i danni:

3. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

4. causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

b) in deroga a qualsiasi disposizione della presente polizza, comprese eventuali esclusioni, estensioni o altre disposizioni che altrimenti prevarrebbero su un'esclusione generale, si devono intendere esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa e/o da qualsiasi contaminazione/decontaminazione/disinfezione e/o da qualsiasi conseguente atto di un'autorità legalmente stabilita in relazione alla chiusura, restrizione o prevenzione dell'accesso all'attività

c) la compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle nazioni unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'unione europea degli stati uniti d'america, del regno unito o dell'italia.

Fermo il resto.

Il presente allegato forma parte integrante della polizza n° 00054632300090

E' redatto/a in 3 esemplari a un solo effetto in SAN DONA' DI PIAVE il 20/04/2023 e sottoscritto/a il _____.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

S.p.A.
LA DIREZIONE

Giuseppe M...

IL CONTRAENTE



**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E S.M.I.
(di seguito REG. UE)**

1. Titolare del trattamento dei dati personali

La Società Cattolica di Assicurazione, e il suo Agente di riferimento, entrambi in qualità di Titolari del Trattamento informano l'interessato di aver sottoscritto un accordo di contitolarità in ordine alle finalità e ai mezzi di trattamento.

2. Responsabile della Protezione dei dati personali

La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@cattolicaassicurazioni.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.

3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Cattolica e il suo Agente (di seguito "Contitolari") trattano le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico - finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, "Dati particolari"); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito "Dati giudiziari"), in presenza di una previsione normativa o di un'indicazione dell'Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente.

I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d'informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg. UE.

4. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati da Cattolica e il suo Agente per le seguenti finalità:

a) Finalità Assicurativa

- I. **Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali al contratto** (come ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, determinazione della classe di merito, la stipula e l'esecuzione del contratto, attività di liquidazione dei danni) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antifrode e antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all'Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).

In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l'adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter D. Lgs. 196/2003 s.m.i..

In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;

- II. **Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.**

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti;

- III. **Contrastare e prevenire tentativi di frode nei confronti del Titolare.**

La base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo Interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella tutela del patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nonché l'adempimento di obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

- IV. **Difesa dei diritti in sede giudiziaria ed extragiudiziarla.**

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;

- V. **Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili.**

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo Interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;

- VI. **Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa⁽¹⁾ per la gestione del rischio assicurato.**

La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V, VI, pertanto, l'eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contratto assicurativo.

(1) Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionali di servizi, ecc.



- b) **Invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi analoghi a quelli acquistati, c.d. "soft spam".**

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella promozione via e-mail di prodotti o servizi analoghi rispetto agli acquisti dell'interessato a norma dell'art. 130, comma 4 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. (cd. "soft spam"), comunicazioni che verranno inviate all'indirizzo e-mail fornito dal cliente in sede di stipula della polizza.

Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e resta fermo il suo diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento, agevolmente e gratuitamente, coi modi indicati nella sezione "Diritti dell'interessato" della presente informativa e/o con quelli indicati all'interno delle comunicazioni commerciali che Le saranno di volta in volta inviate;

- c) **Finalità di marketing** effettuata con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto²⁾, consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;
- d) **Finalità di profilazione commerciale** effettuata sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata. In particolare, definendo il profilo dell'interessato in base all'analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di poter offrire proposte personalizzate e/o coerenti con le sue necessità e caratteristiche;
- e) **Finalità di marketing per conto di terzi**, effettuata (con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto), mediante l'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di tali soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive, servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, servizi socio-sanitari, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia);
- f) **Finalità di comunicazione dei suoi dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza, nonché a soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate alla lettera e) per loro fini di marketing.** Detti soggetti Le rilasceranno, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata Informativa;
- g) **Finalità di comunicazione dei suoi dati personali al suo Agente di riferimento, per proprie finalità di marketing.** Lo stesso Le rilascerà, quale Titolare Autonomo di trattamento una separata informativa.

In riferimento alle finalità indicate dalla lettera c) alla lettera g), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) Reg. UE.

Il trattamento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contratto assicurativo.

5. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

- il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
- soggetti terzi³⁾ coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei Responsabili di trattamento, come pure l'estratto dell'accordo di contitolarietà, è disponibile presso i Contitolari, e può essere richiesto scrivendo agli indirizzi indicati al paragrafo 9. Diritti degli Interessati.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

6. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antiriciclaggio.

(2) Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolta, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.

(3) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (vedi nota 1), nonché società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi, ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali



7. Trasferimento dei Dati all'estero

Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea⁽⁴⁾ oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.

È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail agli indirizzi indicati al paragrafo 9. Diritti degli interessati.

8. Tempi di conservazione dei dati personali

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile.

In particolare, i dati personali trattati per le finalità assicurative indicate alla lettera a) del precedente paragrafo 4 saranno conservati di regola per un massimo di 10 anni decorrenti dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto e comunque non oltre 24 mesi da tale termine in caso di soft spam (lettera b)).

In caso di dati relativi alla liquidazione della prestazione gli stessi saranno conservati per 10 anni dalla data della eliminazione del sinistro senza pagamento, o dalla data del pagamento di tutti gli importi dovuti.

I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), e), f) e g) del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso, mentre i dati trattati per la finalità di profilazione indicata alla lettera d) del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 24 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.

In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti di entrambi i Contitolari in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.

9. Diritti dell'interessato

- Cattolica Assicurazioni S.p.A.
Lungadige Cangrande, n°16 - 37126 Verona
Email: privacy@cattolicaassicurazioni.it
- Responsabile della Protezione dei Dati
Lungadige Cangrande, n°16 - 37126 Verona
Email: dpo@cattolicaassicurazioni.it
- MI&TI S.R.L., dell'Agenzia SAN DONA' DI PIAVE - 000546
Via VIA COMO 17 30027 SAN DONÀ DI PIAVE VE
Email: MAIL:SANDONADIPIAVE@CATTOLICA.IT; PEC:MIETISRL@ARUBAPEC.IT

Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

- a) il diritto di revoca del consenso prestato;
- b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
- c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
- d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
- e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
- f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;
- g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;

h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'Interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

Il Titolare r.l.p.t.

(4) la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all'art. 49 Reg. UE, per esempio con il consenso informato dell'interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'Interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.



Prestazione del consenso del contraente

Preso visione dell'informativa sopra riportata:

CONSENTO **NON CONSENTO** al trattamento dei dati particolari (stato di salute) per le finalità relative all'attività assicurativa (punto 4. lett. a));

CONSENTO **NON CONSENTO** al trattamento dei dati personali per finalità di marketing (punto 4. lett. c))

CONSENTO **NON CONSENTO** al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione commerciale (punto 4. lett. d))

CONSENTO **NON CONSENTO** al trattamento dei dati personali per finalità di marketing per conto terzi (punto 4. lett. e))

CONSENTO **NON CONSENTO** alla comunicazione dei dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza nonché a soggetti terzi per proprie finalità di marketing (punto 4. lett. f))

CONSENTO **NON CONSENTO** alla comunicazione dei dati personali all'Agente di riferimento per proprie finalità di marketing (punto 4. lett. g))

DICHIARO DI OPPORMI all'invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, c.d. "soft spam" (punto 4. lett. b))

Luogo e Data SAN DONÀ DI PIAVE 20/04/2023

Cognome e Nome COSTRUZIONI RUSALEN SRL

Firma _____



Agenzia di SAN DONA' DI PIAVE - 000546
Polizza n° 00054632300090 a seguito di Proposta n° 32476807

Gentile cliente, la compilazione del presente questionario è mirata ad acquisire le informazioni necessarie al fine di proporre un contratto coerente con le Sue esigenze assicurative. Le chiediamo pertanto la Sua collaborazione per aiutarci a offrirLe le garanzie assicurative maggiormente rispondenti alle Sue esigenze.
La mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del fabbisogno assicurativo e non consente, quindi, l'emissione della presente polizza.

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEL CONTRATTO

RAMI DANNI NON AUTO

1) DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE

Contraente:

Cognome nome o ragione sociale: COSTRUZIONI RUSALEN SRL
C.F./P.Iva: 03249160262
luogo di residenza: Via EMILIO SEGRE 18/20 MEDUNA DI LIVENZA 31040 (TV)

2) INFORMAZIONI IN MERITO ALL'OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Responsabilità Civile

3) ESIGENZE ASSICURATIVE

Nel rammentarLe che le garanzie possono prevedere limiti di età, esclusioni, rivalse, limiti di risarcimenti, indennizzi totali e/o parziali, eventuali scoperti e/o franchigie che restano a Suo carico, il tutto disciplinato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, rimarchiamo che quanto sopra deve essere oggetto di opportuno approfondimento con l'Intermediario.

In relazione alle Sue esigenze assicurative e in funzione della professione/attività dichiarata, quali di queste intende garantire*?:

- 1 Protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a terzi
- 2 Protezione dei beni per il rischio incendio e/o altri danni ai beni acquisiti (acqua condotta, cristalli, ricerca guasti ecc.)
- 3 Protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina
- 4 Protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, civili
- 5 Protezione da garanzia cauzione/fideiussoria
- 6 Protezione all risk
- 7 Protezione della persona per il rischio infortunio e/o malattia

Se rischio infortuni a quale forma è interessato:

- individuale
 - nucleo familiare
 - cumulativa
- 8 Patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio
 - 9 Esigenze assicurative rientranti nel ramo assistenza
 - 10 Esigenze assicurative rientranti nei rischi tecnologici
 - 11 Esigenze assicurative rientranti nel ramo trasporti
 - 12 Esigenze assicurative rientranti nel ramo perdite pecuniarie
 - 13 Esigenze assicurative specifiche collegate al possesso o alla conduzione di animali

Con riferimento alle Sue esigenze assicurative:

- Ha necessità di ottemperare a obblighi di legge? sì no
- Ha necessità di ottemperare a richieste di vincoli da parte di terzi? sì no
- Ha necessità di indicare soggetti quali beneficiari in polizza? sì no

* è possibile dare più risposte

MOD. COER 31 - ED. 31/03/2021



1 / 2

COPIA PER IL CONTRAENTE

031000005460320005463230009000000000200420230

4) DURATA COPERTURA RISCHI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

- **Quale è la durata per la quale intende coprire i Suoi rischi?**
 - un anno o un anno e rateo con tacito rinnovo annuale
 - un anno o un anno e rateo senza tacito rinnovo
 - poliennale con tacito rinnovo
 - poliennale senza tacito rinnovo
 - inferiore all'anno

- **Con quale tipo di rateizzazione intende pagare la polizza?**
 - annuale
 - semestrale
 - unico anticipato
 - altro

Luogo e data: SAN DONÀ DI PIAVE , 20/04/2023

IL CLIENTE

* è possibile dare più risposte



0310000546032005463230009000000020042023C

2 / 2

MOD. COER 31 - ED. 31/03/2021

COPIA PER IL CONTRAENTE

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
(Allegato 4 ter)**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Informazioni generali sull'Intermediario

- a. Cognome : BEGHETTO;
Nome: ANDREA;
- b. Ruolo: AGENTE;
Sezione e numero del registro di appartenenza: A A000140923;
Data di iscrizione: 13/01/2021;

Informazioni Impresa distributrice

Ragione Sociale: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Sede legale: Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona
Numero Iscrizione Albo Imprese: 1.00012

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione; di mettere a disposizione del pubblico nei locali del distributore il presente allegato, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia del documento Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione;
- c) hanno l'obbligo di consegnare al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) hanno l'obbligo di raccomandare o proporre contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, hanno l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) hanno l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartenga alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) hanno l'obbligo di fornire al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4- bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) hanno l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) hanno l'obbligo, in caso di vendita con consulenza, di informare il contraente se il prodotto sia adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) hanno l'obbligo, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente se il prodotto sia inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, hanno l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto. Nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, hanno l'obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) hanno l'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE (Allegato 3)

Ai sensi della normativa vigente il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente:

- a. Cognome ; BEGHETTO;
Nome: ANDREA;
- b. Ruolo: AGENTE;
Sezione e numero del registro di appartenenza: A A000140923;
Data di iscrizione: 13/01/2021;
- c. Indirizzo della sede operativa presso la quale l'Intermediario svolge l'attività VIA COMO 17 30027 SAN DONÀ DI PIAVE VE;
- d. Recapito telefonico dell'Intermediario: 042144202;
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) dell'intermediario principale:
MAIL:SANDONADIPIAVE@CATTOLICA.IT;PEC:MIETISRL@ARUBAPEC.IT;
- e. Indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività: _____

f. Informazioni generali sull'intermediario di II livello (iscritto in sez. E) per cui svolge l'attività:

- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: _____;
- Sezione E del registro di appartenenza _____; Data iscrizione: _____;

g. Informazioni sull'intermediario di I livello (iscritto in Sez. A del RUI) per cui svolge l'attività:

- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: MI&TI S.R.L. ;
iscritto nella sezione A del RUI, numero di iscrizione A000672971; data iscrizione 29/12/2020;
- Indirizzo della sede operativa: VIA COMO 17 30027 SAN DONÀ DI PIAVE VE;
- Recapito telefonico dell'Intermediario: 042144202;
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC):
MAIL:SANDONADIPIAVE@CATTOLICA.IT;PEC:MIETISRL@ARUBAPEC.IT.

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni

NOTA BENE

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario iscritto al RUI sopra descritto possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

Sono a disposizione nei locali del distributore (e sono pubblicati sul sito internet dell'intermediario) i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

Qualora l'offerta sia effettuata fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub 1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. l'intermediario
 detiene
 non detiene
partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;
- b. l'Impresa di Assicurazione Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
 detiene
 non detiene
partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei

- collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente ai seguenti recapiti aziendali:
 Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 - E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.
 Sono da intendersi di pertinenza dell'Intermediario e dunque riferite alla gestione di quest'ultimo i reclami afferenti all'attività di Intermediazioni assicurativa, ivi inclusi i comportamenti dei dipendenti e collaboratori, ed in particolare quelli in merito all'osservanza delle regole di comportamento di cui agli articoli da 53 a 59 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
 Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.
 La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
 Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa preponente nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06 42133 206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'ivass (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.
 Il reclamo all'ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
 Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.
 Si ricorda che il reclamante potrà attivare: la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCAuto la cui richiesta di risarcimento non superi i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell'RCAuto
- c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP (Allegato 4)

Ai sensi della vigente normativa, distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, prima della conclusione di ciascun contratto, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

- g. Cognome : BEGHETTO;
 Nome: ANDREA;
 h. Ruolo: AGENTE;
 Sezione e numero del registro di appartenenza: A A000140923;
 Data di iscrizione: 13/01/2021;

Informazioni Impresa distributrice

Ragione Sociale: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
 Sede legale: Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona
 Numero Iscrizione Albo Imprese: 1.00012

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:

- Agisce su incarico del contraente in nome e per conto esclusivo della Compagnia Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
 Agisce su incarico del contraente in nome e per conto delle seguenti Compagnie di assicurazioni: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. e della Società (specificare) _____

Dichiara :

- Che il contratto viene distribuito in collaborazione con altro intermediario, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 così identificato:
 Identità _____
 Sezione _____
 Ruolo _____

Nel caso di contratto proposto da intermediario iscritto in sezione E, l'intermediario dichiara di svolgere l'attività per conto di :

Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale _____
Indirizzo della sede operativa/legale _____
Numero di iscrizione _____

E per conto di:

Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale _____
Indirizzo della sede operativa/legale _____
Numero di iscrizione _____

Collaboratore orizzontale dell'Intermediario principale

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto:

a) L'intermediario:

- fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice ovvero una raccomandazione personalizzata indicando le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese;
- fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice, in quanto fondata su una analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consentono di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto più adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

b) L'intermediario:

- in virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo i contratti di (indicare la denominazione delle imprese): Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;
- distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

c) L'intermediario fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:

La natura del compenso:

- l'onorario corrisposto direttamente dal cliente pari a €...../ al ...% del premio pagato o viene esplicitato a cura dell'intermediario il metodo di calcolo _____;
- la commissione inclusa nel premio assicurativo;
- altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
- combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del Registro, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

- I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- è stata stipulata dall'intermediario una **fideiussione bancaria** idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00

Con riferimento alle modalità di pagamento dei premi, si possono ricevere, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni, nel rispetto dei limiti di trasferimento del contante previsti dalla normativa vigente al momento della conclusione del contratto.



Polizza RC Generale

Costruzioni Rusalen Srl

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza n° 00054632300090**

Il presente allegato MOD. POL RC 2 - ED. 11/2022 è parte integrante della polizza 00054632300090

AGENZIA DI SAN DONA' DI PIAVE - 000546

**VIA COMO , 17 - 30027 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Telefono 042144202
Fax 0421225867
E-mail SANDONADIPIAVE@CATTOLICA.IT**

GLOSSARIO

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Si intendono come tali le persone fisiche singole o appartenenti al nucleo familiare del contraente persona fisica, oppure lavoratori, dirigenti, collaboratori, soci e associati nel caso di contraente persona giuridica o ente.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Può trattarsi di persona fisica, persona giuridica o ente.

Cose

sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danni

morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

Danno

Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie o di limiti e sottolimiti massimi di indennizzo / risarcimento ove previsti.

Danno liquidabile

Danno il cui ammontare viene determinato sulla base delle condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di indennizzo / risarcimento, ma senza tenere conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.

Durata

Periodo di validità della Polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla Scheda di Polizza.

Franchigia

La parte di danno liquidabile, espressa in cifra fissa o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Indennità/Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 settembre 2005 n. 209).

Parti

Il Contraente e la Società.

Polizza

L'insieme dei documenti che provano l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La parte di danno liquidabile, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per cui è prestata la garanzia.



Società

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni S.p.A..

GLOSSARIO SPECIFICO POLIZZA RC GENERALE

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

Addetti:

I soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i collaboratori dipendenti e non;

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Subappaltatore:

la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato gli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza;

in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente **deve darne avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 8 Recesso in caso di sinistro

La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Tale facoltà è concessa anche all'Assicurato, che rivesta la qualifica di "consumatore" (sulla base della definizione data dal comma 2 dell'art. 1469 bis del codice civile); ossia quando assicurato sia una persona fisica ed il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell'ambito di una attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso la Società restituirà al Contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. 9 Proroga dell'assicurazione

Se non indicato diversamente nello stampato di polizza, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12.1 - Misure restrittive - Sanctions Clause

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

COND. GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Art. 13 Oggetto della garanzia Resp. Civile verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222, per i danni subiti da terzi.

Art. 14 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 15 Estensione territoriale

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.



Art. 16 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da proprietà o uso di:
 1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
 3. aeromobili;
 4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) conseguenti a:
 1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- j) da furto;
- k) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) a cose altrui derivanti da incendio;
- m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- n) cagionati da:
 1. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
 2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- p) derivanti da:
 1. detenzione o impiego di esplosivi;
 2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) provocati da campi elettromagnetici;
- u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- v) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi);
- w) derivanti da:
 - qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore");
 - condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");

Art. 17 Regolazione del premio

(operante soltanto se previsto nello stampato di polizza)

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo:

A tale scopo

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi, intendendosi per tali tutto ciò che:
 - i dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
 - i lavoratori parasubordinati;
 - i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/ 2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03, ricevono a compenso dell'opera prestata per conto del Contraente/Assicurato, comprese altresì le retribuzioni convenzionali dei soci, dei titolari e dei familiari coadiuvanti;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

La Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 18 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



Art. 19 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

ESTENSIONE DI GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

(Operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nello stampato di polizza)

Art. 20 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D.lgs 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da:
- prestatori di lavoro da lui dipendenti;
 - lavoratori parasubordinati;
 - i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/ 2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio **dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5 %.**

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

Per le imprese artigiane e le cooperative, limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Art. 21 Estensione territoriale (R.C.O)

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 22 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni :

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- h) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi).

GARANZIE AGGIUNTIVE

RCG027 - Buona fede.

Si conviene che l'eventuale omissione, incompletezza, inesattezza delle dichiarazioni da parte del contraente/assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso di validità del presente contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il contraente/assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, ma con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

RCG031 - R.C. committenza auto.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione vale solo se risulti provato che al momento del sinistro il mezzo di trasporto era guidato da un soggetto abilitato a norma delle disposizioni di legge.

La presente estensione è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

RCG041 - Infortuni subiti da dipendenti non soggetti INAIL.

A parziale deroga dell'art. 14 "Persone non considerate terzi" lett. c), delle condizioni generali di responsabilità civile, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. n° 1124 del 30.06.1965, per lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

(RCG054) Termini pagamento rate successive alla prima

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio - il termine per il pagamento delle rate successive alla prima si intende elevato a 30 giorni.

(RCG060) Aggregato più settori

Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente il settore RCT e il settore RCO la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale previsto per la sezione RCT.

(RCG083) Cessione di lavori in subappalto

Responsabilità dell'Assicurato e di subappaltatori

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, l'assicurazione vale anche per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

(RCG102) Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art 16, lett. h) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile l'assicurazione comprende l'assicurazione comprende i danni alle condutture sotterranee ed agli impianti sotterranei.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigia e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG104) Danni a cose in consegna e custodia

A deroga di quanto disposto dall'art. 16 - Danni esclusi dalla garanzia RCT - lett. d), si conviene che la garanzia comprende i danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato, purché detti danni si verifichino nella sede del Contraente e relative aree pertinenti. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che in tutto o in parte sono state, sono, saranno oggetto di lavorazione;
- Indiretti;



- ai beni strumentali impiegati nelle attività produttive;
- da incendio, furto e quelli conseguenti a mancato uso.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG105) Danni a cose sollevate, caricate e scaricate

A parziale deroga dell'art. 16 - Danni esclusi dalla garanzia RCT, lettera e), la garanzia si estende ai danni alle cose sollevate, caricate e scaricate.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni:

- avvenuti durante la circolazione di veicoli;
- ai beni strumentali impiegati nelle attività produttive;
- da incendio, furto e quelli conseguenti a mancato uso.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG106) Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'art. 17) lett. g) delle "Condizioni di responsabilità civile" la garanzia comprende il risarcimento dei danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori compiuti presso terzi, ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG107) Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'art. 16, lett. f), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.**

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta prevista nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG108) Danni a veicoli

A parziale deroga dell'Art. 16 lett. g), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia RCT comprende i danni ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisì in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. **Tale estensione viene prestata con la franchigia fissa, per ogni mezzo danneggiato, prevista nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".**

Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisì sui mezzi stessi.

(RCG113) Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga dell'Art. 16 lett. c) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'Assicurazione è estesa ai danni a cose altrui sulle quali si eseguono i lavori con l'esclusione dei danni:

- necessari, il cui verificarsi, cioè, è riconducibile in linea causale al normale svolgimento dei lavori;
- alle cose costituenti strumenti di lavoro;
- alle cose direttamente oggetto dei lavori affidati all'Assicurato, siano le stesse già state consegnate o meno, in tutto o in parte, alla committente.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG114) Danni causati da prestatori lavoro interinale (L. 196/97)

A parziale deroga dell'Art. 16 lett. m) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile la garanzia R.C.T. di cui all'oggetto della presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi, **escluso l'assicurato**, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dal Contraente/assicurato sulla base della Legge 196/97 e successive modifiche e/o integrazioni.

(RCG117) Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 16, lett. i), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile l'assicurazione comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.**

Per i danni ai fabbricati questa estensione di garanzia viene prestata con l'apposizione dello scoperto con il

minimo ed limite di indennizzo indicati nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta, per ogni sinistro, indicata nella suddetta tabella.

(RCG119) Danni da furto

A parziale deroga dell'art. 16, lett. j), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG123) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. 16 lett. b) punti 1 - 2 e 3 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi **per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose** in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG128) Danni da vibrazioni del terreno

A parziale deroga dell'art. 16 lettera i) delle Condizioni generali di responsabilità civile, la garanzia RCT comprende i danni ai fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall'uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere.

Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG129) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 16, lett. q) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG169) Infortuni subiti da prestatori di lavoro temporaneo

La garanzia R.C.O. di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato sulla base della Legge 196/97 e successive modifiche e/o integrazioni, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall' Art. 20 lett. a) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile.

Nel caso in cui, invece, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, a parziale deroga dell'Art. 14 lett. c) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile e fermo quanto disposto all'Art. 20 lett. b) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta in polizza.

(RCG170) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. 14, lett. c), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

(RCG175) Lavori edili e stradali

(dichiarazione delle posizioni INAIL)

Qualora il premio sia determinato con riferimento alle retribuzioni, l'assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione di lavori le cui posizioni INAIL non siano state dichiarate all'atto della stipulazione del contratto, oppure, in caso di apertura successiva, non siano state comunicate immediatamente alla Società.

(RCG176) Ristrutturazione e demolizione in fabbricati occupati

Relativamente ai lavori di ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione effettuati in stabili occupati, l'assicurazione non



comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG177) Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento

La garanzia per i danni alle cose è prestata con l'applicazione dello scoperto, per ogni sinistro, con il minimo per ogni danneggiato indicati nella tabella "Limiti di risarcimento, scoperti e franchigie".

(RCG179) Lavori presso Terzi

A parziale deroga dell'art. 16, lettera g) e l) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
- Si intendono tuttavia esclusi i danni derivanti dai lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG183) Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti, è estesa al rischio delle malattie professionali (esclusa silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre esclusa silicosi).

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 22 Danni esclusi alla garanzia RCO, la garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
Le presenti esclusioni a) e b) cessano di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
 - c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 - d) a muffe tossiche, funghi o batteri;
- 3) per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";
- 4) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

(RCG185) Mezzi Sgombraneve - Mezzi di sollevamento - Scale aeree

L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.

(RCG202) Proprietà fabbricati ove si svolge l'attività assicurata

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, nonché dei cancelli anche automatici.

Il Contraente/Assicurato dichiara che i suddetti fabbricati sono in buone condizioni di statica e manutenzione.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta prevista nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti:

- **Da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;**
- **da umidità, stiticcio ed in genere insalubrità dei locali;**
- **da rigurgiti di fogne;**
- **dalla proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi, di recinzioni in muratura in altezza superiori a m. 2,00;**
- **dall'esercizio di attività diverse da quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**

(RCG208) Qualifica di terzi a fornitori, clienti, consulenti

A parziale deroga dell'Art. 14 lett. c) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- **i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;**
- **i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;**
- **ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge - appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.**

(RCG211) R.C. del committente ai sensi del D.Lgs. 494/96

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia si intende prestata a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in conformità a quanto disposto dal predetto Decreto legislativo.

(RCG213) R.C. Postuma da posa in opera e manutenzione di impianti

A parziale deroga dell'Art. 16 lett. n) punti 2 e 3 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di Legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Assicurazione è prestata per le attività di cui all'Art. 1 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, e successive modifiche o integrazioni, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art. 4 dello stesso decreto.

L'Assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) **agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- b) **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c) **da inadoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;**
- d) **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- e) **da interruzione o sospensione di attività.**

L'Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori.



Tale estensione di garanzia è prestata, per ciascun periodo assicurativo annuo, con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG220) Rescindibilità annuale

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Se il contratto viene emesso per durata poliennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo allo spirare di ogni anno mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza della rata.

(RCG224) R.C. personale dipendenti, lavoratori atipici e parasubord.

La Società si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato**, nello svolgimento delle loro mansioni:

- i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante dallo svolgimento ai sensi del D.lgs. 19/09/1994 n.626 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n.335 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, **semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.

(RCG225) Ricorso terzi da incendio

A parziale deroga dell'art. 16 lett. l) delle "Condizioni generali di responsabilità civile", l'Assicurazione è estesa, tranne che per i lavori presso terzi, ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Resta comunque inteso che:

- i danni da incendio dovuti ad una stessa causa iniziale che si comunicano per propagazione saranno considerati un unico sinistro;
- qualora sugli stessi beni oggetto di risarcimento esistano coperture incendio stipulate dallo stesso Contraente/Assicurato o da altri, la presente copertura varrà per la parte eventualmente eccedente le somme assicurate con la predetta polizza incendio.
- agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG227) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- Le Società controllanti, le Società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del C.C., nonché gli amministratori delle medesime, purché l'Assicurato non eserciti, a sua volta, l'azione nei confronti del responsabile.

(RCG229) Rischi Complementari

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante da:

- proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici **non a motore**, quali biciclette, tricicli e furgoncini anche all'esterno dello stabilimento;
- proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. **L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata **limitatamente ai danni corporali;**
- esercizio di mense e spacci aziendali inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute **durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla vendita, ma comunque non oltre**

la data di scadenza della polizza. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati un unico sinistro.

Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;

- servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto della ditta, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;
- partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali,
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;**
- esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature **usate per le esclusive necessità dell'azienda.**

(RCG235) Scavi e reInterri

Per i lavori di scavo su sedi stradali di proprietà di terzi, l'Assicurazione vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 90 giorni dalla consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni causati a terzi da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verificano durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(RCG269) Estensione R.C.O. per il territorio della Repubblica di San Marino

Per i lavori effettuati nel territorio della Repubblica di San Marino, nonché nel territorio della Repubblica Italiana limitatamente ai termini dell'art. 8 della Convenzione del 10.09.1974 tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana in materia di sicurezza sociale, così come ratificata per la Repubblica di San Marino con decreto n° 20 del 25.07.1975 e per la Repubblica Italiana con Legge n° 432 del 26.07.1975, la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro segue la responsabilità derivante all'assicurato dalle disposizioni di legge vigenti nelle sopraindicate Repubbliche.

Pertanto, relativamente a tali lavori, la lettera b) dell'art. 20 delle "Condizioni generali di responsabilità civile generale" deve intendersi così modificato:

"La Società risponde altresì delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare al prestatore di lavoro, o agli aventi diritto, a seguito di infortunio sul lavoro del quale l'assicurato stesso, per fatto proprio di persone delle quali egli debba rispondere, sia ritenuto responsabile. Dalla garanzia si intendono escluse le malattie professionali."

La garanzia prestata comprende anche il risarcimento del "danno biologico" connesso ad infortuni sul lavoro dai quali sia derivata la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, escluse comunque le malattie professionali.

La presente estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione della franchigia assoluta indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" per ogni prestatore di lavoro infortunato e nei limiti dei massimali stabiliti in polizza per la garanzia R.C.O.





SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona - Italia
Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v.
C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Titeste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it

Postuma (per imprese edili)

L'Assicurazione è estesa ai danni cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori.

Relativamente alla garanzia RC verso terzi per lesioni personali e nei limiti dei massimali convenuti, la garanzia opera con la premessa che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

La garanzia decorre dalla data di ultimazione lavori, reperibile da documentazione certa, **senza la quale la presente estensione è nulla e pertanto i danni di cui al primo capoverso di questa estensione devono intendersi rischi esclusi dalla garanzia.**

Fermo quanto precede, si precisa che per data di ultimazione dei lavori si deve intendere la data nella quale si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato del collaudo anche provvisorio;
- consegna anche provvisoria dell'opera al committente;
- uso dell'opera secondo destinazione.

L'estensione cessa la propria validità dopo 12 mesi dalla data di ultimazione lavori e/o cessazione della polizza di assicurazione.

La garanzia non comprende inoltre i danni alle opere eseguite, riparate, mantenute o posate in opera.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 ed un massimo risarcimento di euro 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

